

**STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
MARTINELLI - ROGOLINO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE**

Avvocati

Guido Martinelli -

Professore aggregato di "Organizzazione degli organismi sportivi"

Università di Ferrara

martinelli@martinellirogolino.it

Marilisa Rogolino

Dott. Ernesto Russo

Dott. Francesco Spadaro

Dott. Domenico Cappelleri

Dott.ssa Carmen Musuraca

Bologna, lì 07/03/2007

Agli enti in indirizzo
LORO SEDI

Circolare 6/A

Oggetto: Inserimento negli elenchi degli enti ammessi al riparto del 5 per mille

Facendo seguito a quanto già comunicatoVi con nostra Circolare n. 1 del 10 gennaio u.s., Vi informiamo che ieri, 6 marzo, sono state pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate le istruzioni ed il modello per proporre domanda di iscrizione negli elenchi degli enti ammessi al riparto del 5 per mille.

L'art. 1, comma 1234 della Legge **Finanziaria 2007*** ha, infatti, previsto la riedizione del contributo del 5 per mille al mondo del non profit. Viene previsto, come ormai noto, che una quota pari al **5 per mille** dell'imposta sulle persone fisiche riscossa possa essere destinata, su richiesta del contribuente, al sostegno del volontariato e della ricerca. Nonostante che, per dare piena operatività alla disposizione, debba essere emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di cui, al momento in cui si scrive, non si ha ancora notizia), sul sito web dell'Agenzia delle Entrate sono apparsi un comunicato stampa e le relative modalità d'iscrizione negli elenchi.

Tre sono le tipologie di soggetti che possono proporsi come aventi diritto al beneficio del 5 per mille:

- **ONLUS** di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997;
- **Associazioni di promozione sociale**, iscritte nei registri previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 di cui alla legge 383/2000;
- **Associazioni riconosciute** che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 460/1997.

Per poter concorrere alla ripartizione dei contributi, oltre ad appartenere ad una delle categorie sopra elencate, è necessario presentare idonea **domanda entro e non oltre il 20 marzo 2007**. La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente **per via telematica**

* Legge n. 296/2006 in G.U. 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244.

direttamente dai soggetti interessati (abilitati ai servizi Entratel o Fisconline) o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico “Domanda 5 per mille” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e di cui comunque si allega copia alla presente. È obbligatoria la compilazione del modulo in tutte le sue parti: codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale. A fronte delle domande di iscrizione correttamente presentate ed accolte dal sistema, sarà fornita un’attestazione di avvenuta ricezione riportante, tra l’altro, la denominazione e la sede del soggetto iscritto così come risultanti negli archivi dell’Anagrafe Tributaria.

L’elenco dei soggetti iscritti sarà pubblicato entro il 23 marzo sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Ciò al fine di permettere ai soggetti richiedenti l’iscrizione la correzione di eventuali errori, che dovrà avvenire, comunque, entro il 2 aprile presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. Entro **l’11 aprile 2007** sarà, infatti, pubblicato in forma definitiva l’elenco di cui sopra.

Per quanto di interesse per lo sport dilettantistico, pertanto, **le ONLUS e le associazioni di promozione sociale** (ed ai sensi dell’art. 7, comma 3, Legge n. 383/2000 anche tutte le **associazioni affiliate agli Enti di Promozione Sportiva**) potranno sicuramente rientrare tra i soggetti beneficiari.

L’unica questione sulla quale non si è ancora in grado di dare un’interpretazione univoca, appare essere la locuzione “*associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 460/1997*”. Se non vi è dubbio alcuno sulla ricomprensione delle attività sportive tra quelle richiamate dalla norma sopra citata, non è altrettanto chiaro cosa debba intendersi per **associazioni riconosciute**. Generalmente, quando il Legislatore adopera il termine “riconosciuta” intende associazione dotata di personalità giuridica di diritto privato. In considerazione del fatto, però, che la locuzione “*associazioni riconosciute*” è seguita dalla specificazione dei settori di attività, si può a buon diritto sostenere che il riconoscimento in ambito sportivo dilettantistico sia quello rilasciato dal Coni (iscrizione al Registro). Tale interpretazione, per così dire estensiva, proveniente da più parti del mondo sportivo dilettantistico, lo scorso anno è stata ritenuta corretta dall’Amministrazione Finanziaria. Anche le **associazioni sportive dilettantistiche** affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale e iscritte al Registro Coni, dunque, potrebbero richiedere ed ottenere l’iscrizione negli elenchi dei soggetti beneficiari. Di certo avranno diritto a richiederla **le associazioni sportive dotate di personalità giuridica di diritto privato (ivi comprese le Federazioni Sportive Nazionali)**.

Si auspica che l’emanando DPCM, di cui si darà notizia appena noto, possa fare definitiva chiarezza sugli effettivi beneficiari e sulle modalità di corresponsione delle somme accantonate lo scorso anno e non ancora ridistribuite tra i soggetti aventi diritto.

Nel ricordare che, ove si fosse interessati, anche i soggetti iscritti lo scorso anno dovranno comunque presentare **domanda entro e non oltre il 20 marzo prossimo**, colgo l’occasione per porgere Cordiali Saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli